

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MAGLIANO SABINA E L'ESERCIZIO COMMERCIALE/FARMACIA  
..... PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL  
BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

Il Comune di Magliano Sabina Codice fiscale 00108350570 nella persona di Manuela Inches nata a Rieti il 15.08.1978 – CF NCHMNL78M55H282M che interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area I Affari Generali

E

l'Esercizio commerciale ..... con sede in .....  
Via ..... P.IVA....., nella persona di  
..... che interviene al presente atto in qualità di.....  
in esecuzione della Determinazione di approvazione n. .... Del.....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati, ai sensi dell'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza della Protezione civile n.658 del 29 marzo 2020 e DGR Lazio 318/2020 il cui elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

**ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO**

I buoni spesa del valore di euro nominale di € 50,00 sono rilasciati dal Comune di Magliano Sabina e potranno essere spesi presso l'esercizio convenzionato fino ad esaurimento delle risorse stanziare ed erogate.

**ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO**

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso da parte del soggetto gestore identificato nella locale CARITAS DIOCESANA **con sede c/o la Parrocchia Cattedrale S. Liberatore Vescovo e Martire in Piazza del Duomo, 1 in Magliano Sabina PI 90027710574** giusta D.G.C. n. 22 del 01.04.2020 a fronte di presentazione alla stessa del buono spesa in originale (corredato da documentazione fiscale) e non appena esso sia stato esaurito. La Caritas Diocesana provvederà al pagamento diretto previa verifica della regolarità della documentazione presentata. Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso ad ogni saldo del buono nominale, anche al fine di non ingenerare ulteriori criticità di gestione.

**ART. 4 – CONDIZIONI**

I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

L'esercizio commerciale si impegna a praticare sui prodotti acquistati uno sconto del 10% sui prezzi praticati al pubblico da esplicitare in fattura e/o scontrino quale effettivo risparmio o da restituire in stock di beni non deperibili di par valore a supporto del banco alimentare.

#### **ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA**

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari e bevande ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti con assoluta esclusione di bevande alcoliche, super alcoliche e prodotti di cosmesi
2. prodotti per la pulizia della casa
3. prodotti per l'igiene personale

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

#### **ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il periodo di erogazione delle risorse e comunque non oltre un anno decorrente dalla sottoscrizione della stessa che alla scadenza si intenderà risolta.

#### **ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI**

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi delle norme vigenti.

#### **ART. 8 – CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

#### **ART. 9 – CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Rieti, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

#### **ART. 10 – DOMICILIO**

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Magliano Sabina in Piazza Garibaldi, 4.

#### **ART. 11 – SPESE CONVENZIONE**

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

#### **ART. 12 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Comune di Magliano Sabina  
Dott.ssa Manuela Inches

Responsabile Area I Affari Generali

L'Esercizio Commerciale

